

OGGETTO: Pratica num. 23/VQ/2022 – “Circolare sulle assenze del magistrato di tutte le tipologie e congedi, aspettative e permessi posti a tutela della salute, della maternità/paternità e della formazione e relative problematiche”.
(*delibera 19 ottobre 2022*)

Disposizioni generali

I magistrati che siano costretti ad assentarsi dall'ufficio sono obbligati a comunicare senza il minimo ritardo ai capi degli uffici i motivi della loro forzata assenza unitamente alla relativa documentazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso la rete intranet (@Valeria).

Unitamente all'inserimento dei dati relativi ad ogni assenza deve essere effettuata la trasmissione dell'eventuale documentazione correlata (certificazioni, attestazioni, istanze, provvedimento o visto del dirigente dell'ufficio. Anche questo invio deve avvenire esclusivamente attraverso l'accesso al sito intranet.

L'area Intranet è raggiungibile:

- dagli uffici giudiziari (attraverso RUG);
- dalla sede Consiliare;
- da Internet, attraverso il sito pubblico www.csm.it, per gli utenti in possesso di apposite credenziali di autenticazione per richiedere le quali è necessario accedere alla procedura posta sulla homepage del sito.

Per quanto riguarda le assenze che devono essere autorizzate dai Capi degli Uffici, le indicazioni relative alla tipologia e al periodo richiesto sono inserite direttamente dall'ufficio di appartenenza del magistrato.

Per le assenze la cui concessione è di competenza dei Capi di Corte (Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale), è il capo del distretto a dover accedere allo specifico ufficio di appartenenza del magistrato.

Anche le comunicazioni al Consiglio Superiore della Magistratura per le decisioni di competenza dell'organo di autogoverno devono essere effettuate (dal magistrato interessato o dall'ufficio di riferimento, a seconda delle singole ipotesi) esclusivamente mediante l'impiego della rete intranet.

Per ogni questione non disciplinata dalla presente circolare si rimanda alla normativa primaria.

PARTE PRIMA CONGEDI PER MALATTIA

Art. 1

Congedo straordinario¹

1. In caso di malattia, nonché per altri gravi motivi, il magistrato può chiedere un congedo straordinario, che non può superare complessivamente nel corso dell'anno solare la durata di quarantacinque giorni. Nel caso di matrimonio la durata massima del congedo straordinario è di quindici giorni.

2. Il periodo del primo congedo, di regola, non può superare la durata di un mese.

¹ Art. 37 del TU impiegati dello Stato; delibera CSM del 13 marzo 2014 e del 15 novembre 2012; art. 4 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari.

3. Il congedo straordinario compete di diritto quando il magistrato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Negli altri casi è, invece, sottoposto alla valutazione discrezionale del capo dell'ufficio di appartenenza.
4. I gravi motivi ricorrono anche in presenza di eventi morbosi relativi a familiari o parenti purché connotati da gravità e necessità di assistenza.
5. Per i magistrati appartenenti agli uffici di merito il congedo straordinario è concesso dal Presidente della Corte d'Appello o dal Procuratore Generale e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura. Per i magistrati appartenenti agli uffici di legittimità il congedo straordinario è concesso dal Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura. La data del provvedimento, il motivo e il periodo della assenza, sono automaticamente riversati nella scheda anagrafica del magistrato e il provvedimento é inserito automaticamente nel fascicolo elettronico personale del magistrato.
6. L'istanza del magistrato interessato, ove motivata da ragioni di salute, deve essere corredata dalla relativa certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo in cui dimorerà nel periodo, per consentire lo svolgimento di eventuali accertamenti.

Art. 2

Permesso per donatori di sangue²

1. I magistrati donatori di sangue o di emocomponenti hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa.
2. Lo svolgimento di tale attività è garantito assicurando modalità idonee a prevenire eventuali pregiudizi allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, anche attraverso la preventiva comunicazione al Capo dell'Ufficio.

Art. 3

Aspettativa per infermità³

1. L'aspettativa per infermità è disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
2. Il magistrato trasmette l'istanza corredata della documentazione attestante l'infermità e quella relativa alla certificazione medica. Gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dello stato di infermità possono essere sostituiti dalla dichiarazione del capo dell'ufficio che attesta di essere a conoscenza della patologia in questione. Il magistrato interessato deve, inoltre, indicare il luogo in cui dimorerà nel periodo, per consentire lo svolgimento di eventuali accertamenti⁴.
3. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

²Art. 1 l. 584/1967 e art. 8 l. 219/2005; delibera CSM di risposta a quesito del 22.03.2017.

³Artt. 68 e 70 TU impiegati dello Stato; delibera CSM del 13 marzo 2014 e del 6 ottobre 2021; C. Cost. n. 28/2021; art. 4 Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari).

⁴Ai fini del calcolo del compenso occorre tener conto dei giorni non lavorativi che cadano nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso. Detta presunzione di continuità opera sia per le festività e i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza, di cui il primo attesti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (o altro giorno festivo) e il secondo la certifi chi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (o ad altro giorno festivo) (Cass. civ. sez. lav., n. 24027/2016).

4. L'aspettativa può essere continuativa o non continuativa⁵.

5. L'aspettativa, se continuativa, non può protrarsi per più di diciotto mesi. Al fine del computo del termine, l'aspettativa si somma fino a 540 giorni, se non viene interrotta da un periodo di lavoro di tre mesi più un giorno. Il Consiglio può concedere altri sei mesi di aspettativa senza stipendio, a seguito dei quali il magistrato viene dispensato dall'esercizio delle funzioni per infermità.

6. La collocazione fuori ruolo del magistrato viene disposta dopo due mesi di aspettativa continuativa per malattia; in caso di riammissione entro il termine di sei mesi il magistrato è richiamato in ruolo con riassegnazione nella stessa sede e nelle stesse funzioni anche in soprannumero se il posto è stato, nelle more, ricoperto, salvo quanto previsto dal comma 8. Qualora il periodo di aspettativa superi i sei mesi, il Consiglio provvede al richiamo in ruolo e all'assegnazione del magistrato al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato, ma non ancora coperto. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato è destinato con precedenza a uno dei posti vacanti del medesimo grado, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, a uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione in un diverso distretto si procede con concorso virtuale.

7. Qualora l'aspettativa non sia continuativa e venga interrotta per più di tre mesi consecutivi la stessa può essere richiesta per trenta mesi (novecento giorni). Il Consiglio può concedere altri sei mesi di aspettativa per infermità, senza retribuzione, a seguito dei quali il magistrato viene dispensato per infermità.

8. Con riguardo agli incarichi dirigenziali, la riassegnazione nella stessa sede e nelle stesse funzioni di cui al comma 6 è prevista per i casi di riammissione che intervengano entro un anno dall'inizio della fruizione del periodo di aspettativa. Tale termine decorre dal primo giorno di fruizione dell'aspettativa nel caso in cui questa abbia natura frazionata secondo il disposto dei commi precedenti.

Al superamento di questo termine, il Consiglio provvede al richiamo in ruolo e all'assegnazione del magistrato al posto precedentemente occupato, se vacante, nonché nei casi di intervenuta pubblicazione non ancora seguita dalla copertura dello stesso. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto si procede con concorso virtuale.

Art. 4

Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per infermità⁶

1. Qualora l'infermità non abbia carattere temporaneo e lo stato di salute sia tale da impedire l'adempimento conveniente ed efficace dei doveri d'ufficio il magistrato deve essere dispensato dal servizio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio,

⁵Nel caso in cui il magistrato sia affetto da gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti non si tiene conto, ai fini del computo dei termini, dei giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie e di quelli in cui il soggetto sia costretto al ricovero ospedaliero, anche in regime di day hospital (v. Corte cost. n. 28/2021). Allo stesso modo, non si tiene conto dell'eventuale fruizione di altri permessi per motivi di salute, congedi o ferie (che possono sostituire i giorni di malattia) i quali, quindi, interrompono il decorso del predetto termine ai fini del collocamento fuori ruolo. Il magistrato può quindi intervallare il periodo di aspettativa per infermità con i periodi di congedo straordinario e con gli altri permessi di cui ha diritto di usufruire nonché con le ferie, al fine di sospendere il periodo di computo (v. Cass. civ. sez. lav. n. 5078/2009). In entrambi i casi, la domanda di esclusione dal periodo di computo dei giorni in cui il magistrato è assente dal servizio per le ragioni sopraindicate, corredata dalla necessaria documentazione, deve essere presentata, insieme alla domanda di infermità o subito dopo l'emanazione del provvedimento di congedo straordinario da parte del dirigente dell'ufficio.

⁶Art. 71 TU impiegati dello Stato; art. 3 d.lgs. n. 511/1946; risoluzione CSM del 14 luglio 1999.

nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine.

3. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Art. 5

Permessi in caso di riduzione della capacità lavorativa⁷

1. Il magistrato invalido civile cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% può usufruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore ai trenta giorni⁸.

2. Il magistrato è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

3. Il magistrato portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 legge n. 104/1992, può usufruire di tre giorni di permesso mensile.

4. Tali permessi vengono autorizzati dal Dirigente dell'ufficio. A tal fine, il magistrato deve produrre la certificazione da cui risulti che è affetto da disabilità grave.

5. Il magistrato decade dai predetti diritti qualora venga accertata l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione degli stessi.

6. Al fine di consentire una migliore organizzazione dell'ufficio, il magistrato, salvo dimostrate situazioni di urgenza, deve comunicare le assenze dal servizio al capo dell'Ufficio con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese.

PARTE SECONDA

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI

Art. 6

Congedo per eventi o cause particolari⁹

1. Oltre al congedo straordinario, il magistrato può richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali rientrano le patologie individuate con decreto ministeriale¹⁰, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Sulla richiesta provvede il Consiglio Superiore della Magistratura.

⁷Art.7 D. Lgs. n.119/2011; art. 33, comma 6, L. n. 104/1992; delibera CSM di risposta a quesito del 19 novembre 2014.

⁸ Il congedo per cure non può, di regola, essere impiegato per attendere a cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, le quali possono essere effettuate durante il periodo di congedo ordinario per ferie. Il periodo nel quale il magistrato si sottopone alle cure termali può essere valutato come congedo straordinario nel caso in cui le suddette cure siano motivatamente prescritte per effettive e certificate esigenze terapeutiche-riabilitative e le caratteristiche delle patologie per le quali quelle cure vengono praticate impediscano al soggetto di realizzare le finalità proprie delle ferie (art. 3, comma 42, l. n. 537/1993; delibera CSM risposta a quesito del 23 ottobre 2002).

⁹ Art. 4, comma 2, l. 53/2000; art. 4 Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari.

¹⁰ Attualmente è il D.M. n.278 del 21 luglio 2000.

2. Durante tale periodo il magistrato conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il magistrato può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 7

Permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità¹¹

1. Il magistrato ha diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi per ciascun anno solare in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché, in quest'ultimo caso, la stabile convivenza con il magistrato risulti da certificazione anagrafica.

2. Può essere goduto entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di interventi terapeutici. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il magistrato può concordare con il Dirigente dell'ufficio - competente a decidere il permesso - diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa¹².

Art. 8

Congedo retribuito per motivi di assistenza¹³

1. Il magistrato coniuge, unito civilmente o convivente di fatto ai sensi dell'art.1, comma 36, della l. n. 76/2016 con soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi della l. n. 104/1992 ha diritto di usufruire, entro trenta giorni dalla richiesta, di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.

2. In caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile o del convivente di fatto hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi ed in ultimo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

3. Per fruire del congedo è necessario che il familiare da assistere non sia ricoverato a tempo pieno salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

4. Competente a decidere sul congedo è il Consiglio Superiore.

Art. 9

Permessi retribuiti per motivi di assistenza¹⁴

1. Al magistrato è riconosciuto il diritto di fruire di tre giorni di permesso al mese per assistere una persona disabile in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge, della parte

¹¹Art. 4, comma 1, l. 53/2000.

¹² Per l'attuazione si veda il D.M. n. 278/2000.

¹³Art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001; Corte cost. n. 232/2018.

¹⁴Art. 33, comma 3, l. n. 104/1992; C. Cost. n. 213/2016; delibera CSM di risposta al quesito del 9 giugno 2021.

dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, parente o affine entro il secondo grado.

2. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto ai parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

3. È altresì attribuito ai magistrati genitori naturali, adottivi o affidatari, alternativamente tra loro, il diritto di assistere il proprio figlio disabile in situazione di gravità.

4. Il magistrato ha diritto di prestare assistenza a più disabili in situazione di gravità a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016, di parenti o affini entro il primo grado, di parenti o affini entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o siano mancanti.

5. La richiesta di astensione di cui sopra deve essere comunicata al Dirigente dell'ufficio. A tal fine, il magistrato, all'atto della prima richiesta e salvo dichiarazione di permanenza della situazione all'atto delle richieste successive, deve produrre la certificazione dell'ASL da cui risulti che il familiare da assistere sia disabile in situazione di gravità e dichiarazione sostitutiva da cui risulti la ricorrenza degli ulteriori presupposti.

6. Al fine di consentire una migliore organizzazione dell'Ufficio (e salvo l'insorgere di emergenze o di fatti imprevisti) il magistrato deve comunicare le assenze dal servizio al Dirigente in tempo utile a consentire la formazione dei calendari di udienza oppure le opportune variazioni degli stessi.

7. Il magistrato non può fruire dei giorni di permesso retribuito qualora il disabile in situazione di gravità sia ricoverato a tempo pieno (e cioè per le intere ventiquattro ore), presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Fanno eccezione alla sospensione dei permessi le seguenti ipotesi: *i*) interruzione del ricovero a tempo pieno per la necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; *ii*) ricovero a tempo pieno in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; *iii*) ricovero a tempo pieno per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2011).

Art. 10

Congedo obbligatorio per maternità¹⁵

1. È previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di cinque mesi per la maternità del magistrato.

2. Di regola, il periodo di congedo decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del figlio. L'astensione obbligatoria comprende anche il periodo che va dalla data presunta alla data effettiva del parto; se il parto è anticipato rispetto alla data presunta, l'astensione obbligatoria copre anche il numero di giorni non goduti prima del parto.

¹⁵Art. 16 d.lgs. n. 151/2001; delibera CSM di risposta al quesito del 22 dicembre 2021.

3. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro¹⁶.
4. La competenza ad autorizzare l'astensione è del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, cui va comunicata la scelta del periodo di fruizione del congedo, allegando la relativa certificazione medica.
5. Nel caso di interruzione della gravidanza, volontaria o comunque precedente al 180° giorno di gestazione, si applicano le norme sul congedo straordinario per malattia, a prescindere dal fatto che, nel momento in cui la gravidanza è interrotta, il magistrato madre sia assente per interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 oppure no; dopo il 180° giorno di gestazione, l'interruzione di gravidanza è equiparata al parto, e alla lavoratrice spetta un congedo di tre mesi dalla data dello stesso, alle medesime condizioni del congedo obbligatorio per maternità, con la differenza che la donna può decidere di riprendere in qualsiasi momento a lavorare.
6. Nel caso di tramutamento delle funzioni durante il periodo di congedo obbligatorio il magistrato ha diritto di posticipare la presa di possesso al termine del congedo stesso.
7. Il congedo obbligatorio, ove determini una sospensione dell'attività superiore a trenta giorni, comporta una corrispondente sospensione del tirocinio.
8. La competenza ad autorizzare l'astensione è del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, cui va comunicato il periodo di fruizione del congedo, allegando la relativa documentazione.

Art. 11

Congedo di maternità in caso di parto prematuro¹⁷

1. Nel periodo precedente al congedo obbligatorio, il magistrato in stato di gravidanza deve essere interdetto dal lavoro nel caso di complicanze della gestazione nonché nelle ipotesi in cui vi è il pericolo che la gravidanza aggravi il rischio di patologie preesistenti.
2. Nel caso in cui il parto prematuro avvenga prima dell'inizio dei due mesi di astensione obbligatoria il magistrato ha diritto ad un periodo di cinque mesi di astensione da fruire dopo il parto.
3. Le circostanze che legittimano l'astensione anticipata devono essere comunicate, con la relativa documentazione medica, direttamente al Dirigente dell'ufficio.

Art. 12

Congedo di paternità obbligatorio¹⁸

1. Il padre magistrato, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

¹⁶ In caso di ricovero del neonato in seguito al parto prematuro la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per poterne poi godere, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino, essendo la "ratio" della disposizione normativa ravvisabile nel contemperamento della tutela del diritto alla salute della madre con il fine di proteggere il rapporto tra madre e figlio nel periodo successivo alla nascita (si v. Cass. civ., sez. L., n. 10283/2018, in *Ced. Cass. Rv.* 648734).

¹⁷ Artt. 16 - 17 d.lgs. n. 151/2001.

¹⁸ Art. 27-bisd.lgs. n. 151/2001.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al Capo dell'Ufficio i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Art. 13

Congedo di paternità alternativo¹⁹

1. Il magistrato padre ha diritto di fruire dell'astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità obbligatorio ovvero per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, quando le circostanze del caso non ne consentono la fruizione da parte della madre. Ciò è previsto in particolare nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, riconoscimento o affidamento esclusivo del figlio al padre.

2. La competenza ad autorizzare l'astensione è del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, cui va comunicato il periodo di fruizione del congedo, allegando la relativa documentazione.

Art. 14

Congedo parentale facoltativo²⁰

1. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio il magistrato genitore può usufruire di un congedo facoltativo, per un massimo di sei mesi, fermo il limite complessivo di dieci mesi fruibile anche dall'altro genitore (elevati a undici se il padre decide di astenersi per almeno tre mesi). Il congedo è in tali casi disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Nel caso in cui il magistrato sia l'unico genitore o sia l'affidatario esclusivo ai sensi dell'art. 337-*quater* c.c. il congedo può essere fruito per un periodo non superiore ad undici mesi.

3. Il congedo parentale può essere fruito da entrambi i genitori anche contemporaneamente e il padre magistrato lo può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre successivo alla nascita²¹.

4. In caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio.

5. Il magistrato madre o, in alternativa il magistrato padre, per ogni minore con handicap in situazione di gravità ha diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, al prolungamento del congedo parentale. Esso può essere goduto, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni.

Art. 15

Congedi in caso di adozione e di affidamento familiare²²

1. Il magistrato donna che adotta un minore in Italia o all'estero ha diritto di avvalersi di un periodo di congedo di maternità non superiore a cinque mesi.

¹⁹Art. 28 d.lgs. n. 151/2001.

²⁰Artt. 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001; delibera C.S.M. risposta a quesito del 17 luglio 2003; delibera C.S.M. risposta a quesito del 25 giugno 2008.

²¹ Il congedo parentale può essere fruito dal magistrato anche in modo frazionato. In questo caso è necessario che tra un periodo e l'altro di congedo vi sia ripresa effettiva del lavoro, anche di un solo giorno. Nel caso di fruizione in modo continuativo, il computo dei giorni include anche i giorni festivi che vi rientrino interamente e senza soluzione di continuità. Non si computano, invece, qualora l'interessato rientri in servizio nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo (Cass., sez. lav., ord. n. 15633/2020 in *Ced. Cass.Rv.* 658492).

²²Artt. 24-26 d.lgs. n. 151/2001; artt. 31, 32 e 35 d.lgs. n. 151/2001, così come novellato dall'art. 2, comma 454, dell'art. 2 legge n. 244/2007; circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008, punto 2.

2. In caso di affidamento familiare il magistrato ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi.
3. I predetti congedi spettano a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
4. Nel caso in cui la madre adottante rinunci all'esercizio di tale diritto, il predetto congedo spetta, alle medesime condizioni, al magistrato padre adottante. Spetta al padre adottante anche nei casi in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della stessa nonché in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
5. Qualora l'affidamento preadottivo o familiare sia revocato, il diritto al congedo cessa automaticamente.
6. In caso di adozione nazionale il congedo in esame deve essere fruito entro i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
7. La medesima disciplina si applica in ipotesi di affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 184/1983.
8. In caso di adozione internazionale il magistrato può fruire discrezionalmente, del congedo di maternità, prima o dopo l'ingresso del minore in Italia, sempre nel limite complessivo di cinque mesi dall'effettivo ingresso del minore in Italia.
9. In caso di adozione di più minori contemporaneamente, il periodo di congedo spetta interamente per ciascun figlio²³.
10. Durante il periodo di permanenza all'estero, che si rende necessario sia per consentire l'incontro con il minore che per attendere il perfezionamento dell'iter adottivo e, quindi, l'ingresso del minore in Italia, il magistrato può fruire, in tutto o in parte, dei cinque mesi di congedo.
11. Il magistrato affidatario di minore momentaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può fruire del congedo per maternità, in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di tre mesi. Tale congedo deve essere comunque fruito entro cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia affidataria.
13. Al magistrato che non abbia fruito del congedo di maternità durante il periodo di permanenza all'estero, o che ne abbia fruito solo in parte, è riconosciuta la facoltà di avvalersi di ulteriori periodi di congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
14. Al magistrato padre adottivo o affidatario è riconosciuto il diritto di fruire del congedo di paternità in caso di decesso o di grave infermità della madre adottiva o affidataria, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del minore al padre, nonché nell'ipotesi in cui la madre, adottiva o affidataria, abbia rinunciato, anche solo parzialmente, al congedo di maternità.
15. Il magistrato padre potrà, poi, usufruire del congedo non retribuito previsto per la permanenza, a fini adottivi, nello Stato straniero anche contemporaneamente al proprio coniuge.
16. Il relativo provvedimento è disposto dal capo dell'ufficio.

Art. 16

Congedo per malattia del figlio²⁴

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno il diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia dei figli di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il congedo è disposto dal Consiglio Superiore.

²³v. parere Ufficio Studi n. 301/2005.

²⁴ Art. 47 d.lgs. n. 151/2001; delibera CSM del 10 settembre 2003.

Art. 17

Aspettativa per motivi di famiglia²⁵

1. Il magistrato che richiede l'aspettativa per motivi di famiglia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal primo giorno di aspettativa. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno e la relativa competenza è affidata al Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Il magistrato richiedente deve presentare apposita dichiarazione in cui attesta di non svolgere attività lavorativa.
3. Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera.

Art. 18

Aspettativa per il ricongiungimento all'estero con il coniuge o con la parte dell'unione civile o con il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 76/2016²⁶

1. Il magistrato il cui coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 76/2016 svolga servizio all'estero può usufruire, per un corrispondente periodo, dell'aspettativa senza assegni; in tal caso è collocato fuori del ruolo organico a partire dal primo giorno di assenza.
2. L'effettiva permanenza all'estero costituisce il presupposto oggettivo indispensabile non solo per la concessione dell'aspettativa in questione, ma anche per il mantenimento del beneficio. Il magistrato richiedente deve presentare apposita dichiarazione in cui attesta di non svolgere attività lavorativa.
3. Il magistrato che cessa da tale posizione entro il termine di un anno è richiamato in ruolo con riassegnazione nella stessa sede e nelle stesse funzioni.
4. Qualora il periodo di aspettativa superi il termine di un anno, il Consiglio provvede al richiamo in ruolo e all'assegnazione del magistrato al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato, ma non ancora coperto. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato è destinato alla medesima sede anche in sovrannumero, da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Art. 19

Rilevanza dei periodi di congedo e aspettativa ai fini delle valutazioni di professionalità²⁷

1. Nell'ambito delle valutazioni di professionalità si tiene conto dei periodi di congedo o aspettativa previsti dagli articoli precedenti e delle relative cause, al fine di escludere eventuali profili di criticità sui parametri in valutazione.

Art. 20

Organizzazione del lavoro. Permanenza nell'ufficio²⁸

1. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

²⁵Art. 69 TU impiegati dello Stato; art. 4 Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari.

²⁶Artt. 1-4 l. n. 26/1980 e articolo unico l. n. 333/1985.

²⁷Cass. civ., sez. un. n. 20815/2013; Sez. discipl. Csm n. 26/2020; 80/2015.

²⁸Circolare tabelle 2017-2019, art. 281 e Circolare tabelle 2020-2022, art. 268e Delibera CSM del 13 marzo 2008 e succ. modifiche.

2. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di malattia che si protragga per un periodo superiore a due mesi.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (Delibera consiliare del 13 marzo 2008).

PARTE TERZA CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Art. 21

Congedo straordinario per dottorato di ricerca²⁹

1. Il magistrato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può richiedere di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, oppure può svolgere entrambe le attività in via concorrente.
2. La durata del congedo straordinario coincide con la durata del corso (che è almeno di tre anni accademici) ma il magistrato può chiedere il congedo anche per un periodo inferiore alla durata del corso. Salvo eccezioni motivate dalla concreta articolazione del dottorato di ricerca e dall'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza in uno alle funzioni giurisdizionali svolte, detto periodo non potrà essere comunque inferiore alla durata di un anno accademico, all'interno del quale non potrà essere alternato a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali.
3. Sull'istanza di congedo decide il Consiglio Superiore.
4. Il magistrato che ritenga di non presentare la predetta domanda di congedo, in tal modo preventivamente valutando la concreta compatibilità tra l'attività di studio e ricerca e quella professionale, ha parimenti l'obbligo di informare il Consiglio Superiore dell'attività medesima e in particolare di ogni elemento che dia dettagliato conto dello studio e della ricerca oggetto del corso, oltre che dell'articolazione concreta dei medesimi negli appositi Istituti e così dell'impegno scientifico concorrente con quello professionale, salva la necessità di autorizzazione consiliare ove richiesta.
5. Non hanno diritto al congedo, i magistrati che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, se hanno già beneficiato di tale congedo, o che siano stati iscritti a corsi di dottorato, per almeno un anno accademico, se hanno già goduto dello stesso beneficio.

Art. 22

Assenze dei magistrati in tirocinio³⁰

1. Ai fini del completamento del periodo di tirocinio, i giorni di assenza usufruiti a titolo di congedo straordinario o aspettativa non possono superare i trenta giorni (anche non continuativi). Nel caso di superamento del termine indicato, il magistrato in tirocinio dovrà recuperare interamente il periodo di assenza (e non i singoli giorni eccedenti la soglia dei trenta giorni)."

²⁹Art. 2 l. n. 476/1984; art. 19 l. n. 240/2010; art. 5 l. n. 119/2011; delibere CSM del 17 dicembre 1998 e del 17 maggio 2001; delibera CSM di risposta a quesito del 9 aprile 2008; delibera CSM di risposta a quesito del 14 maggio 2008; delibere CSM 21 marzo 2018 e 9 maggio 2018 in tema di necessità di autorizzazione consiliare per i casi di dottorato di ricerca con percezione di borsa di studio.

³⁰ Art. 4 Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari; delibera CSM risposta a quesito del 9 luglio 2014).